

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 21/03/2023

FATTO

Il ricorrente espone che, dopo aver posto in vendita su un sito internet un proprio orologio di pregio, riceveva in data 15/6/2021 un'offerta di acquisto per € 43.500,00 e procedeva all'accettazione della proposta. Lo stesso provvedeva a contattare per le vie brevi l'acquirente e concordava il pagamento tramite assegno circolare, considerato lo strumento più sicuro. In data 18/06/2021 si recava con un amico presso uno sportello dell'intermediario, ove riceveva dal compratore l'assegno circolare oggetto di contestazione. Considerato il notevole valore economico del bene ed al fine di evitare un'eventuale truffa il ricorrente, accompagnato dal compratore, si recava presso un altro sportello dell'intermediario. In tale sede chiedeva all'operatore addetto "di compiere tutte le verifiche necessarie ad accertare la validità dell'assegno per poi procedere al versamento dello stesso, ma né in quel momento, né successivamente, veniva rilevata alcuna anomalia, confermando dunque la validità, genuinità ed affidabilità del predetto titolo bancario". Il ricorrente, rassicurato dal buon esito dei controlli effettuati e confidando nel corretto operato e nell'affidabilità dell'istituto, versava l'assegno e consegnava l'orologio all'acquirente. Soltanto in data 24/06/2021 veniva contattato da un impiegato della filiale, che lo invitava telefonicamente a recarsi rapidamente in sede al fine di rapportarsi con il direttore per comunicazioni urgenti, rispetto alle quali dichiarava di non poter anticipare nulla. Accorso sul posto, il ricorrente apprendeva di essere stato vittima di una truffa in quanto l'assegno risultava falso/clonato e, pertanto, non era pagabile. Immediatamente



tentava di contattare l'acquirente ma, non avendo ottenuto alcunché, denunciava i fatti alle competenti autorità. Tanto premesso, afferma che il comportamento tenuto dall'intermediario integra senza alcun dubbio la violazione degli artt. 1175, 1176 comma 2 e 1375 c.c. Quest'ultimo, infatti, avrebbe dovuto porre in essere ripetute attività, al fine di verificare con il massimo grado di precisione la validità del titolo presentato all'incasso. In particolare il resistente non solo ometteva di domandare la cosiddetta "bene emissione" all'intermediario emittente, "senza richiedere ed attendere alcuna risposta scritta", ma non ha nemmeno riscontrato diverse irregolarità presenti sull'assegno e riconoscibili *ictu oculi*, tra cui "le erronee indicazioni relative ai codici ABI e CAB presenti sul titolo contraffatto e non corrispondenti alla piazza di emissione". Saggiunge che ulteriori difformità sono riscontrabili con riferimento alla "clausola di non trasferibilità non in linea con l'indicazione della data di esigibilità, ovvero con l'importo in lettere posto sulla stessa linea di "euro" e non in posizione sfalsata". Evidenzia altresì la circostanza che l'operatore dell'intermediario non gli aveva consigliato di attendere il decorso di alcuni giorni prima di procedere alla consegna dell'orologio. Precisa che, ai sensi del regolamento della Banca d'Italia del 22/03/2016, mentre la presentazione al pagamento degli assegni bancari di importo sino a € 8.000,00 deve avvenire in CIT mediante i soli dati contabili, per gli assegni bancari di ammontare superiore la banca è tenuta a inviare all'emittente l'immagine dell'assegno. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario in sede di reclamo, il ricorrente si è rivolto all'ABF, al quale chiede di accertare la responsabilità del resistente per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il medesimo al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 43.500,00, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore. L'intermediario, costituitosi ritualmente nel presente procedimento, conferma che il ricorrente, a seguito di una compravendita, si recava il 18/06/2021 presso un proprio sportello per versare l'assegno in contestazione. Successivamente, l'assegno veniva comunicato impagato con la causale "assegno falso/contraffatto/clonato". Occorre precisare che la negoziazione dell'assegno è avvenuta regolarmente, avendo l'intermediario adottato tutte le necessarie cautele, a seguito di presentazione del titolo da parte del beneficiario in persona e versamento salvo buon fine sul rapporto allo stesso intestato. L'operatore di sportello, nell'effettuare le operazioni di pagamento degli assegni, deve attenersi alla diligenza richiesta per l'esercizio delle operazioni bancarie che riguardano nello specifico un controllo della correttezza e presenza di tutti i requisiti essenziali previsti dalla legge relativamente agli assegni, nonché un controllo non tecnico sulla regolarità formale del titolo. Evidenzia a tale riguardo che l'assegno *de quo* non presenta alcuna contraffazione rilevabile *ictu oculi* e che l'unico soggetto deputato a rilevare la conformità del titolo di credito è l'istituto emittente/trattario. Da ultimo, fa presente che il versamento di assegno si presume effettuato "salvo buon fine", ai sensi dell'art. 1829 c.c. Tale norma comporta che il rimettente acquisti la disponibilità della somma da esso portata solo dopo il suo effettivo pagamento, così come specificato anche sulla distinta di versamento che il cedente sottoscrive all'atto della presentazione all'incasso del titolo. Ne consegue che qualsiasi ipotesi di mancato incasso dell'assegno consente alla banca mandataria di rendere indisponibile detta somma. L'intermediario conclude chiedendo, per i motivi sopra esposti, all'ABF di rigettare il ricorso. In sede di repliche, il ricorrente afferma che il comportamento tenuto dall'intermediario deve commisurarsi, nel controllare la genuinità di un assegno, a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere *ex art.* 1176 c.c. e, per quanto concerne l'affermazione secondo cui la negoziazione del titolo sarebbe avvenuta salvo buon fine, evidenzia come non possa essere sottaciuto l'affidamento ingenerato da un assegno circolare circa l'autenticità del titolo e la certezza del suo importo. Il ricorrente conclude riportandosi

all'atto introduttivo.

DIRITTO

La questione sottoposta all'ABF attiene ad un assegno circolare clonato/contraffatto/falso creato da un terzo soggetto. La condivisa giurisprudenza di questo Arbitro è costante nell'affermare che la diligenza della banca negoziatrice nel controllare la genuinità di un assegno risulta parametrata ai criteri previsti nell'art. 1176, comma 2, c.c., dovendo essere commisurata alla natura particolarmente qualificata dell'accorto banchiere. Ne deriva, per logica conseguenza, che la richiesta all trattario/emittente di bene emissione deve essere accompagnata da una conferma scritta, restando altrimenti la negoziatrice responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la genuinità del titolo (*ex plurimis*, Collegio di Coordinamento ABF, n. 7283/18; Collegio ABF di Torino, n. 10545/19; Collegio ABF di Roma, n. 20544/19). Tale affidamento deve reputarsi di grado particolarmente elevato perché il benefondi di un assegno circolare, che viene dichiarato dalla banca negoziatrice come proveniente dalla banca emittente, dà certezza sull'autenticità del titolo e del suo importo, a differenza del benefondi di un assegno bancario, che attesta semplicemente che in un dato momento vi è la provvista di denaro sul conto di traenza, ma non può escludere che il titolo sia contraffatto o che - nelle more - tale disponibilità venga meno e l'assegno resti così insoluto. Ne consegue che la dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, non accompagnata dalle sopra indicate cautele e riserve, comporta, in caso di mancato incasso del titolo da parte del relativo portatore, la responsabilità della banca negoziatrice, su cui grava il principio di autoresponsabilità per le informazioni inesatte rese nello svolgimento del rapporto contrattuale (*ex plurimis*, Cass. n. 15951/2022; Cass., n. 10492/2011; Cass., n. 24084/2008). L'intermediario non ha depositato in atti la certificazione di bene emissione, né ha fornito alcuna prova sull'adozione di particolari procedure tecnologiche e/o specialistiche per la verifica dell'assegno né ha dimostrato l'utilizzo di sofisticati presidi antifrode (come, ad esempio, la lettura del QR code). Ritene questo Collegio di aderire al costante orientamento ermeneutico che considera l'intermediario responsabile laddove abbia pagato un assegno alterato o contraffatto e tale alterazione o contraffazione sia rilevabile *ictu oculi*, mentre tale responsabilità deve essere esclusa laddove, da un diligente esame "a vista" del titolo, non sia possibile rilevare l'alterazione o la contraffazione del medesimo (Collegio ABF di Milano, n. 20879/19; Collegio ABF di Bari, n. 23072/19; Collegio ABF di Bologna, n. 10515/18; Collegio ABF di Roma, n. 9076/18). Nel caso di specie le imperfezioni che attengono all'assegno appaiono molto rilevanti ed assolutamente non conformi agli standards previsti dalla normativa tecnica (Circolare ABI, Serie Tecnica n. 5, del 22/03/2016 e Circolare ABI, Serie Tecnica n. 12, del 04/07/2018) atteso che: la c.d. codeline non appare perfettamente allineata; sopra quest'ultima, inoltre, è presente la dicitura "decine di migliaia di euro", in luogo di "decine di migliaia" e "migliaia di euro" in luogo di "centinaia di migliaia"; tali diciture risultano invertite, atteso che la prima deve essere collocata a destra mentre la seconda va posizionata a sinistra; anche il c.d. data matrix non risulta centrato; non deve essere presente, inoltre, alcuna linea in calce allo spazio destinato all'indicazione del "beneficiario" e dell'"importo in lettere" (presenti invece nell'assegno contestato); ulteriori difformità sono riscontrabili anche con riferimento all'ubicazione dei codici ABI e CAB e della clausola di non trasferibilità, la quale non si presenta in linea con l'indicazione della data di esigibilità (in senso conforme, Collegio ABF di Napoli, n. 16542/22). In conformità del regolamento della Banca d'Italia del 22/03/2016, inoltre, il negoziatore deve trasmettere al trattario/emittente i dati e l'immagine



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'assegno firmato digitalmente qualora l'importo superi € 5.000,00, nonché attendere la comunicazione relativa all'eventuale esito. Nella fattispecie in esame, invece, tale attività non risulta documentata dal resistente, il quale ha fornito conferma al ricorrente sulla regolarità del titolo senza svolgere i necessari accertamenti. Sotto tale profilo appare dirimente la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 20978/20, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui “nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall'acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo”. La condotta gravemente colposa posta in essere dall'intermediario in sede di negoziazione dell'assegno, quindi, non può essere considerata conforme alla diligenza professionale richiesta all'accorto banchiere ed appare pienamente assorbente sul piano causale rispetto ad eventuali negligenze poste in essere dal ricorrente. Ne consegue che appare fondata la domanda avanzata dal ricorrente, con conseguente accoglimento per quanto attiene alla condanna relativa alla restituzione dell'importo contenuto nell'assegno ed agli interessi. Parimenti deve essere accolta la domanda relativa alle spese di assistenza difensiva, che vengono determinate in misura equitativa. La domanda relativa alla rivalutazione, invece, deve essere rigettata, dal momento che trattasi di un debito di valuta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 43.500,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente liquidate nella misura di euro 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO